

300-49

# Carlo Alberto

Per Grazia di Dio

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova &c.  
Principe di Piemonte, &c. &c.

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e di Marina:

Abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'insuperato progetto di legge sia presentato alla Camera dei Deputati dal nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina; il quale è altresì incaricato di sostenerne la discussione:

Art. 1°

È istituito per la presente guerra un alto funzionario incaricato di soprintendere all'Amministrazione della giustizia penale militare e della polizia.

Egli dovrà essere Ufficiale Generale, godere dello stipendio e dei vantaggi assegnati al suo grado, ed assumere il titolo di Gran Giudice dell'Esercito.

Art. 2°

Egli avrà la facoltà:

1.° Di invocare dal Consiglio di Guerra di una Divisione, quelle cause, che per qualche grave motivo giudicherà conveniente di delegare ad un altro Consiglio.

2.° Di convocare consigli di guerra straordinari nei casi in cui la lontananza del luogo del Composto esulto dal Consiglio Divisionario non possa ritardare.

3.° Di procurare la formazione dei Consigli di guerra subitanei di cui parla l'art. 133. del Codice Penale Militare, sempre quando non siano già stati formati da chi s'aspetta colla voluta prontezza.

Art. 3°

Spetterà solo al Generale Comandante in Capo l'Esercito di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze proferte dai Consigli di Guerra prevenute dal Gran Giudice.

Art. 4°

Nei casi previsti dai §§ 2. e 3. dell'art. 3.° i Consigli di Guerra si straordinari che subitanei potranno anche esser composti di unguai giudici compreso il Licenziato, ed i Giudici scelti nei vari gradi della milizia.

non però inferiori a quello di sottotenente

Qualora si trattasse di giudicare un ufficiale la metà dei giudici dovrà essere di grado uguale a quello dell'inculpato, e l'altra metà di grado superiore.

Art. 5.

Vi sarà presso il Gran. Giudice d'armata un Uditore di Guerra specialmente incaricato di procedere all'istruttoria in quelle cause che gli saranno dal medesimo commesse.

Questo Uditore adempirà inoltre a tutte le incumbenze attribuite al Vice Uditore Generale di Guerra presso l'Esercito dalla Legge del 10. di Ottobre ultimo scorso.

Corino addì 4. Novembre 1868.

C. Alberto

L. Humbert

Ins. 49.

Relazione del progetto di legge  
per l'istituzione di un Gran Giudice  
dell'armata

Signori

È noto abbastanza quanto  
importi la conservazione scrupolosa  
della disciplina militare; con questo  
intento il mio predecessore aveva sin  
dal 10. Ottobre ultimo mosso provocato  
una legge la quale per via dei Consigli  
di Guerra permanenti presso le Divisioni  
dell'armata provvedeva alla spedita  
Amministrazione della giustizia militare.

Ma a viemmeglio assicurare la  
spedita attuazione di tali consigli e  
la loro azione pronta ed energica, non  
che per riparare agli indugi, ed  
inconvenienti che per qualche ragione  
potessero occorrere, parve opportuno  
affidarne l'incarico ad un alto  
Funzionario dell'armata.

Quindi è che d'ordine del Re io  
vengo a presentare alle vostre  
deliberazioni il seguente progetto di  
legge.